

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione finanze,

considerato che la normativa vigente consente ai comuni di adottare un'aliquota ridotta, ai fini ICI, per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei medesimi comuni;

rilevato che il ministero delle finanze ha adottato, il 25 maggio 1999 la circolare n. 114/E con la quale si riconosceva ai comuni la facoltà di applicare alle pertinenze, di cui all'articolo 817 del codice civile, il medesimo regime giuridico previsto per l'immobile adibito ad abitazione principale relativamente al quale le stesse sono « destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento »;

tenuto conto del fatto che nella medesima circolare veniva richiamato il parere espresso in materia dal Consiglio di Stato che, pronunciato il 24 novembre 1998, ha convenuto sulla possibilità di riconoscere un identico trattamento fiscale all'abitazione principale e alle relative pertinenze, in relazione al fatto che la « prima casa deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze, così da configurare un complesso unitario di beni »;

preso atto del fatto che l'orientamento del Consiglio di Stato, sostanzialmente condiviso dal ministero delle finanze, trova un evidente fondamento nella oggettiva connessione tra le pertinenze e l'immobile alle quali esse si riferiscono;

rilevato che la previsione della estensione anche alle pertinenze del regime tributario previsto ai fini ICI per l'abitazione principale appare, dunque, ampiamente giustificata sotto il profilo giuridico e particolarmente opportuna, quando si considerino le esigenze di carattere gene-

rale correlate alla potestà in materia di politica urbanistica affidate ai comuni;

tenuto conto che ciò appare particolarmente evidente, a titolo di esempio, per quanto concerne i garage, soprattutto nei maggiori comuni, in considerazione dell'importanza che gli stessi possono assumere per consentire una più fluida circolazione viaria e concorrere a risolvere il grave problema della carenza di parcheggi;

considerato che numerosi contribuenti, nel procedere al calcolo e successivamente ai versamenti, a titolo di acconto e di saldo, dell'imposta dovuta ai fini ICI per l'anno 1999, hanno assunto l'indicazione contenuta nella predetta circolare, applicando anche alle pertinenze della loro abitazione principale l'aliquota prevista per la medesima abitazione;

tenuto conto che l'adozione da parte dei singoli comuni di orientamenti difformi da quello prospettato nella richiamata circolare potrebbe determinare numerose difficoltà in sede di accertamento dei maggiori importi dovuti ed ingenerare un contenzioso di complessa gestione;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee a chiarire che i soggetti che abbiano già provveduto all'effettuazione del versamento a saldo dell'imposta dovuta ai fini ICI per l'anno 1999 assumendo, per la determinazione del relativo importo, le indicazioni contenute nella predetta circolare, non siano tenuti a versare l'eventuale maggiore imposta ed i relativi interessi;

ad adottare una modifica alla normativa vigente volta a precisare definitivamente che alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale, ai fini ICI, previsto per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(7-00844)

« Benvenuto ».